legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 78/2021
del 6 dicembre 2021

BANKING AND FINANCE

HIGHLIGHTS

Estinzione anticipata dei finanziamenti. La Banca d'Italia si adegua al Decreto Sostegni – bis

Lexitor e Decreto Sostegni – bis. L'ABF non sospende i ricorsi in attesa della Consulta

Antiriciclaggio. È stato pubblicato il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale

Rinnovo del CdA. La Consob ha avviato una consultazione sul tema della presentazione da parte di azionisti di società quotate di una lista di candidati per il rinnovo del medesimo Consiglio

Vigilanza. La BCE individua le priorità di vigilanza per il triennio 2022-2024

Codice della Corporate Governance. Il Comitato per la Corporate Governance ha pubblicato una lettera per i presidenti degli organi amministrativi delle società quotate recante raccomancazioni sulla corretta applicazione del Codice per il 2022

DALLA CORTE

Criptovalute. La Corte di Cassazione ribadisce la natura di strumento finanziario del bitcoin quando viene acquistato con finalità di investimento

ALTRE NOTIZIE

Risk assessment. L'EBA ha pubblicato la sua valutazione annuale del rischio del sistema bancario europeo relativa al 2021

AML e Crypto – assets. La BCE ha pubblicato parere favorevole al Regolamento UE

AML. Il FATF-GAFI ha pubblicato un prospetto sulla conformità dei paesi aderenti ai propri standard

Enti pensionistici aziendali e professionali. L'EIOPA ha pubblicato il report sullo sviluppo degli accordi transfrontalieri

Estinzione anticipata dei finanziamenti. La Banca d'Italia si adegua al Decreto Sostegni - bis

La Banca d'Italia ha pubblicato un comunicato in materia di **credito ai consumatori e modifiche alla disciplina primaria in tema di estinzione anticipata del finanziamento**, che si sono rese necessarie a seguito della nota sentenza "Lexitor" della Corte di giustizia europea (sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019).

Con detta sentenza la Corte di Giustizia è intervenuta in materia di diritto a procedere con il rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori di cui all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, sancendo che la previsione contenuta nel richiamato articolo è da interpretarsi "nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In considerazione della rilevanza della questione trattata dalla Corte di Giustizia per le banche e gli intermediari intressati (in termini di ingenti importi di costi, già sostenuti, da restituire alla clientela) e ai fini della gestione dei rapporti tra intermediari e clienti, la Banca d'Italia ha diffuso al mercato, in data 4 dicembre 2019, "linee orientative" volte a favorire l'allineamento al quadro delineatosi a seguito della sentenza "Lexitor" e a preservare la qualità delle relazioni con la clientela degli intermediari finanziari.

In ragione delle incertezze interpretative che si sono create per effetto della predetta sentenza, il legislatore nazionale è interventuto con il D.L. del 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni-bis"): a) novellando l'art. 125-*sexies* del TUB, il quale ora prescrive che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto; b) prevedendo, all'art. 11-*octies* che il predetto art. 125-sexies del TUB "come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo**, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.** Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Nonostante tale chiarimento, con ordinanza del 2 novembre scorso, il Tribunale di Torino ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del preidetto art. 11-octies, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, con conseguente trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale.

Alla luce dei sopramenzionati interventi legislativi e giurisprudenziali, il comunicato di Banca d'Italia in commento ha chiarito che "in attesa del pronunciamento della Consulta, la Banca d'Italia si atterrà alla nuova previsione di legge nello svolgimento della propria azione di supervisione: ragion per cui, come detto, questo Istituto – in relazione ai contratti ricadenti nel perimetro applicativo del ridetto art. 11-octies, comma 2 – considera non sussistenti i presupposti per poter dare seguito alle proprie "linee orientative" del 4 dicembre 2019".

[clicca qui]

torna su

Lexitor e Decreto Sostegni – bis. L'ABF non sospende i ricorsi in attesa della Consulta

Sempre in tema di sentenza Lexitor, si informa che i Presidenti e alcuni componenti dei Collegi ABF, riunitisi nella Conferenza dei Collegi, si sono confrontati sull'ordinanza del 2 novembre scorso del Tribunale di Torino di rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11-*octies* del Decreto Sostegni-*bis*, in tema di rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori e di disciplina applicabile alle estinzioni dei finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore del citato provvedimento.

La Conferenza dei Collegi dell'ABF ha ritenuto che **non sussistono i presupposti per sospendere la trattazione dei ricorsi pendenti presso l'ABF in materia di rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori**.

La Conferenza ha altresì stabilito che a tali ricorsi continuino a essere applicabili i principi stabiliti dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 21676/21, con la quale è stato chiarito che, per i contratti sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo art. 125-*sexies* del TUB, gli oneri retrocedibili al consumatore in conseguenza del rimborso anticipato del finanziamento sono limitati ai costi *recurring*, con esclusione di quelli *up-front*.

[clicca qui]

torna su

HIGHLIGHTS

Antiriciclaggio. È stato pubblicato il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, **sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale**".

In particolare, il provvedimento in commento si compone di due articoli e introduce modifiche alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Infatti, per le fattispecie criminose sopra menzionate sono previsti: i) l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto, che ora comprende anche i delitti colposi e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; ii.) una diversa risposta sanzionatoria a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione. Per quanto riguarda la ricettazione sono inoltre previste: a) una aggravante, qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una attività professionale; b) una nuova ipotesi di ricettazione di speciale tenuità, qualora il reato presupposto sia costituito da una qualsiasi contravvenzione.

Inoltre, è stata eliminata la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia prevista dall'articolo 9 c.p. per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino italiano all'estero.

Il Decreto entrerà in vigore in data **15 dicembre 2021**.

[clicca qui]

torna su

Rinnovo del CdA. La Consob ha avviato una consultazione sul tema della presentazione da parte di azionisti di società quotate di una lista di candidati per il rinnovo del medesimo Consiglio

La Consob sottopone alla consultazione del mercato un'ipotesi di richiamo di attenzione **per le società quotate e i loro azionisti avente ad oggetto alcuni aspetti di rilievo riguardanti l'esercizio da parte dei Consigli di Amministrazione delle società quotate della facoltà, eventualmente prevista in via statutaria, di presentazione di una lista di candidati per il rinnovo del medesimo organo**.

Sebbene i richiami di attenzione non rientrino tra gli atti da sottoporre alla consultazione del mercato, la Consob ha ritenuto di avviare una fase di pubblica consultazione tenuto conto della rilevanza della tematica in esame. In particolare, la Consob pone l'attenzione ai seguenti aspetti: i) trasparenza e documentabilità del processo di selezione dei candidati anche tramite una adeguata verbalizzazione delle riunioni del CdA; ii) opportunità di valorizzare nell'ambito del processo di formazione e presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente il ruolo dei componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione: a) gestione della fase di interlocuzione con i soci; comportamento degli amministratori nel corso delle riunioni in cui si vota sulla composizione della lista del CdA uscente; b) rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della disciplina del voto di lista tra la lista presentata dal CdA uscente e liste eventualmente presentate da soci che siano presenti direttamente o indirettamente nel medesimo CdA; c) informazione sulla lista presentata dal CdA e sulle modalità di formazione di tale lista; d) qualificazione di un azionista come parte correlata. La consultazione avrà termine in data **17 dicembre 2021**.

[clicca qui]

torna su

Vigilanza. La BCE individua le priorità di vigilanza per il triennio 2022-2024

Partendo dall'analisi del settore bancario post pandemico, la BCE individua, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, **le priorità dell'azione di vigilanza per il prossimo triennio.** In cima agli obiettivi si colloca il rischio di credito, soprattutto per quanto concerne l'efficacia delle policy interne e la gestione delle esposizioni connesse ai settori più in difficoltà dopo il Covid, incluso il settore immobiliare. La vigilanza accenderà i fari anche sui possibili shock derivanti dai possibili rialzi dei tassi d'interesse attesi nei prossimi mesi. Al secondo posto, si collocano gli impatti della digitalizzazione sulle strategie e sui modelli di business. In tale ottica, la BCE valuterà con attenzione anche l'adeguatezza degli organi aziendali, anche sotto i profili di diversità. Infine, tra le priorità della vigilanza sono in evidenza anche i c.d. rischi emergenti e, in particolare, quelli legati al clima e all'ambiente, al rischio di controparte soprattutto verso soggetti non finanziari e i rischi operativi connessi all'esternalizzazione dei servizi IT e alla cyber resilience.
[clicca qui]

torna su

HIGHLIGHTS

Codice della Corporate Governance. Il Comitato per la Corporate Governance ha pubblicato una lettera per i presidenti degli organi amministrativi delle società quotate recante raccomancazioni sulla corretta applicazione del Codice per il 2022

Il Comitato per la Corporate Governance, contestualmente all'approvazione della sua decima relazione annuale contenente il nono rapporto sull'applicazione del Codice di Autodisciplina, ha inviato la propria lettera annuale alle società quotate, ove vengono formulate le specifiche **raccomandazioni volte a rafforzare le prassi e favorire una graduale transizione al nuovo Codice**.

[clicca qui]

torna su

DALLA CORTE

Criptovalute. La Corte di Cassazione ribadisce la natura di strumento finanziario del bitcoin quando viene acquistato con finalità di investimento

La Corte di Cassazione, con **sentenza del 10 novembre 2021 n. 44337**, ha chiarito che **il bitcoin rappresenta un prodotto finanziario qualora venga acquistato con finalità di investimento.**

Il principio stigmatizzato dalla Suprema Corte è che la valuta virtuale, quando assume la funzione di strumento d'investimento, è soggetto alle norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. TUF), le quali garantiscono, attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale, la tutela dell'investimento.

Da tale assunto ne deriva che, ove la vendita di bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, si ha un'attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF, la cui omissione integra il reato di cui all'art. 166 comma 1, lett. c) del TUF (che punisce con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento, senza esservi abilitato).

[clicca qui]

torna su

Risk assessment. L'EBA ha pubblicato la sua valutazione annuale del rischio del sistema bancario europeo relativa al 2021

L'Eropean Banking Authority ("EBA") ha pubblicato la sua **valutazione annuale del rischio del sistema bancario europeo**.

L'EBA, con cadenza annuale, effettua tale analisi in conformità all'art. 32 del regolamento di finanziamento dell'EBA, il quale affida all'Autorità il compito di monitorare e valutare gli sviluppi del mercato e di fornire informazioni alle altre istituzioni/organi dell'UE e al pubblico in generale, fornendo un aggiornamento annuale sui rischi e le vulnerabilità del settore bancario dell'UE.

La relazione in commento è accompagnata dal documento relativo all'esercizio di trasparenza a livello UE del 2021, il quale fornisce informazioni dettagliate, in un formato comparabile e accessibile, relative a 120 banche in 25 paesi SEE/UE.

Il documento evidenzia come i timori di un potenziale deterioramento della qualità degli attivi non si siano concretizzati, tranne che per i settori più colpiti dalla pandemia da Covid-19. L'analisi effettuata dimostra che le posizioni di capitale e di liquidità delle banche sono ulteriormente migliorate.

La qualità delle attività è complessivamente migliorata, ma rimangono preoccupazioni per i prestiti in settori specifici e per quelli che hanno beneficiato di misure di sostegno.

Il rapporto dei prestiti in sofferenza (Non Performing Loans - "NPL") è sceso ulteriormente al 2,3% quest'anno, sostenuto da diverse grandi cartolarizzazioni di NPL. Tuttavia, il rapporto NPL delle esposizioni verso i settori più colpiti dalla pandemia è in aumento.

La qualità dell'attivo dei prestiti sottoposti a schemi di garanzia pubblica e a moratoria è fonte di preoccupazione, poiché una quota crescente di questi prestiti viene classificata in fase 2 o come NPL.

Il reddito operativo netto delle banche non è tornato ai livelli pre-pandemia.

Inoltre, il report evidenzia alcuni progressi in relazione alle considerazioni sul rischio ambientale, sociale e di governance ("ESG"). La quota di obbligazioni ESG sul totale delle emissioni bancarie è aumentata negli ultimi anni, raggiungendo quest'anno circa il 20% dei collocamenti totali delle banche.

[clicca qui]

torna su

AML e Crypto – assets. La BCE ha pubblicato parere favorevole al Regolamento UE

La Banca Centrale Europea ("BCE") ha pubblicato un **parere favorevole alla proposta di regolamento europeo e avente ad oggetto l'estensione dei requisiti di tracciabilità ai trasferimenti di crypto-assets ai fini del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo**.

L'iniziativa si colloca nel solco delle misure promosse dalla Commissione europea con il pacchetto di proposte AML adottato lo scorso 20 luglio. La BCE ha chiarito che il regolamento dovrebbe, per espressa previsione, essere applicato anche alle transazioni tra *hosted* e *unhosted wallets*, affinchè siano raccolte e conservate le stesse informazioni acquisite per gli altri trasferimenti di crypto-assets. Inoltre, la Commissione dovrebbe monitorare attentamente le operatività connesse ai trasferimenti di crypto-assets in assenza di *service providers* o nei meccanismi di scambio *peer-to-peer*, prevedendo, laddove necessarie, ulteriori misure legislative, qualora si osservi l'utilizzo di schemi anomali nell'ambito di tali attività.

[clicca qui]

torna su

ALTRE NOTIZIE

AML. Il FATF-GAFI ha pubblicato un prospetto sulla conformità dei paesi aderenti ai propri standard

Il Financial Action Task Force – Gruppo d'azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una **panoramica aggiornata sui rating di valutazione della conformità tecnica dei Paesi aderenti alle proprie raccomandazioni e requisiti tecnici**. Pertanto, il documento fornisce l'indicazione di tutti i rating che i Paesi valutati hanno ottenuto per l'efficacia e la conformità tecnica (ultimo aggiornamento il 30 novembre 2021). Questi dati dovrebbero essere letti insieme ai rapporti dettagliati di valutazione reciproca, che sono disponibili sul sito web del GAFI.

[clicca qui]

torna su

Enti pensionistici aziendali e professionali. L'EIOPA ha pubblicato il report sullo sviluppo degli accordi transfrontalieri

L'European Insurance and Occupational Pensions Authority ("EIOPA") ha pubblicato un **rapporto sugli sviluppi negli accordi transfrontalieri degli enti pensionistici aziendali e professionali ("IORP")**. In particolare, evidenzia l'EIOPA che, alla fine del 2020, erano attivi nello Spazio economico europeo ("SEE") 33 IORP. Tale numero rappresenta un calo sostanziale rispetto alle 73 imprese attive nel 2017, riflettendo principalmente l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Il report evidenzia che: i) la maggior parte degli IORP transfrontalieri è ancora concentrata in un piccolo numero di paesi; ii) il numero dei paesi ospitanti è cresciuto; iii) Il Belgio rimane il paese d'origine con la maggiore diffusione geografica delle attività transfrontaliere, mentre i Paesi Bassi sono il paese ospitante più attivo; iv) 14 Stati membri non beneficiano del mercato unico per gli IORP. Dal report emerge altresì che gli IORP transfrontalieri, all'interno del SEE, hanno circa 70.000 membri e beneficiari e gestiscono attività per un valore di circa 11,3 miliardi di euro. Inoltre, l'analisi rivela che gli IORP transfrontalieri con più datori di lavoro sono in aumento.

[clicca qui]

torna su

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni in materia di bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati sugli impatti del Covid-19
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Modifiche al Regolamento Emittenti per l'adeguamento alle disposizioni in materia di prospetto alle nuove norme introdotte dal Regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le pmi, dal Regolamento (UE) 2021/337, che introduce il prospetto ue della ripresa, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, di attuazione nell'ordinamento nazionale del Regolamento prospetto
- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

A cura del Dipartimento Banking and Finance

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it